

Statuto dell'Associazione Nuovi Vicini Onlus

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione e durata

E' costituita un'associazione avente le caratteristiche di una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sotto la denominazione **"Nuovi Vicini – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" che potrà essere denominata in breve "Nuovi Vicini – ONLUS"**.

L'Associazione deve fare uso, oltre che nella denominazione, anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o della sigla, "ONLUS".

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in via Martiri Concordiesi n. 2, Pordenone.

Art. 3 Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale. Tali finalità sono destinate a scopi di promozione umana, di prossimità sociale, di solidarietà socio-economica, di tutela dei diritti umani, di assistenza ed integrazione di soggetti socialmente vulnerabili o esclusi dal contesto sociale perché portatori di diversità fisiche, psichiche, culturali, religiose e nazionali; ovvero di persone oggetto di discriminazione in base alla differenza di genere, alle proprie opinioni politiche, alle condizioni di povertà.

L'Associazione promuove altresì l'intesa costruttiva tra persone, gruppi ed associazioni, enti pubblici ed organizzazioni private, per la prevenzione e la soluzione positiva di ogni conflitto sociale ponendosi come soggetto terzo e disinteressato volto a facilitare processi d'integrazione e convivenza pacifica.

Art. 4 Attività

In particolare l'Associazione persegue gli scopi previsti dal presente Statuto svolgendo le seguenti attività:

- a. offrire risposte concrete ai temi della casa, della prima e seconda accoglienza, del lavoro, dei diritti umani e della convivenza pacifica, nel pieno rispetto dei diritti di cittadinanza legati alla persona in quanto tale;
- b. promuovere l'integrazione tramite la mediazione sociale strettamente intesa, ovvero, su richiesta di almeno una delle parti, facilitare la trasformazione dei conflitti sociali in intese costruttive avvalendosi di tecniche specifiche di negoziazione ed elaborando progetti contestualizzati;
- c. contribuire allo studio ed elaborazione delle politiche sociali, allo scopo di offrire o suggerire alle istituzioni preposte nuovi modelli e strategie di lavoro sul tema dell'integrazione sociale;
- d. costituire e gestire agenzie sociali per l'abitazione, ovvero promuovere attività volte all'inserimento abitativo d'immigrati stranieri ed italiani in difficoltà nel reperire un alloggio dignitoso;
- e. realizzare, gestire e sovrintendere alla gestione di strutture abitative destinate a fornire alloggio ai soggetti di cui all'art. 3;
- f. realizzare e gestire strutture di prima e seconda accoglienza per immigrati stranieri;
- g. promuovere e gestire progetti e servizi d'accoglienza, assistenza ed integrazione sociale per richiedenti asilo, sfollati, rifugiati e altri soggetti bisognosi di protezione umanitaria;
- h. promuovere, sovrintendere o supervisionare strutture per comunità d'accoglienza, case famiglia, gruppi appartamento e comunità alloggio;

- i. favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'art. 3 che non rientrano nella casistica prevista dalla normativa vigente sul collocamento obbligatorio;
- j. organizzare convegni, studi e ricerche inerenti gli scopi dell'Associazione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse nei limiti previsti dall'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 460/1997.

Art. 5 Statuto e regolamento

L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti da quanto stabilito dal D.Lgs. 460/1997 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico. L'Assemblea dei Soci può emanare un Regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori dell'organizzazione e dell'attività dell'Associazione.

TITOLO II SOCI

Art. 6 Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che s'interessano dei programmi dell'Associazione e desiderano prestare la loro opera o il loro contributo per il conseguimento dei fini della stessa.

Non possono essere soci le persone fisiche e giuridiche aventi attività e scopi in contrasto con quelli dell'Associazione.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'associazione.

L'ammissione a socio viene deliberata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente; l'aspirante socio deve dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale Regolamento e deve versare la quota sociale.

I soci svolgono l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro.

La qualità di socio è intrasmissibile sia per atto tra vivi che per successione mortis causa.

Art. 7 Categorie dei soci

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- a) soci fondatori, ovvero coloro i quali hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione ed hanno contribuito ad istituire l'originario fondo di dotazione della stessa;
- b) soci sostenitori, ovvero coloro i quali, ammessi come tali su loro richiesta, anche senza prendere parte attiva alla vita dell'Associazione, effettueranno un versamento non inferiore alla quota sociale minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- c) soci ordinari, ovvero coloro i quali, ammessi come tali su loro richiesta, seguono attivamente la vita dell'associazione, versando una quota sociale stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 8 Diritti dei soci

I soci possono partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. I soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dell'eventuale Regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 9 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, morosità ed esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio d'Amministrazione con il parere dei Revisori. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la relativa comunicazione motivata è inviata all'escluso a mezzo lettera A.R..

Il socio receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né reclamare il rimborso dei contributi versati.

TITOLO III **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 10 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 11 Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'Assemblea è composta da tutte le categorie dei soci.

L'Assemblea è preseduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea nomina, un Segretario, che può essere un non socio che provvede a verbalizzare le deliberazioni; i verbali saranno trascritti in un apposito libro.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o e-mail contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno, una entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- nomina il Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;
- approva il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale;
- delibera l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota sociale posseduta.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. I soci che non possono intervenire personalmente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altri soci, che non rivestono cariche sociali, mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di una delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre, in ogni caso, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 Consiglio d'Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composta da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di anni 3 (tre) e rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio d'Amministrazione provvede alla sua sostituzione deliberando, con l'approvazione del Collegio dei Revisori, la nomina di consigliere del primo dei non eletti nel corso dell'Assemblea che ha provveduto all'ultimo rinnovo delle cariche.

Art. 13 Compiti del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Tra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione spetta:

- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- convocare l'Assemblea;
- deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci;
- deliberare sulla quota di ammissione dei soci;
- formulare la proposta di bilancio preventivo e consuntivo annui;
- deliberare sui Regolamenti interni che, in ogni caso deve essere approvate all'Assemblea;
- contrarre prestiti ed aprire conti correnti;
- deliberare su tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- assumere il personale, fissandone retribuzione e mansioni nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, let. e) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997;
- deliberare la stipulazione di contratti e l'assunzione di appalti;
- curare la tenuta dei libri sociali e contabili.

Il Consiglio di Amministrazione, per determinati atti ed affari, può delegare la firma sociale a membri del Consiglio di Amministrazione, a soci e anche a dipendenti, indicando i relativi limiti. Il Consiglio d'Amministrazione nomina tra i suoi membri un Direttore al quale affida compiti di coordinamento e gestione dell'attività ordinaria dell'Associazione. Il Direttore rimane in carica fino al provvedimento di revoca disposto dal Consiglio d'Amministrazione, fino alla decadenza dello stesso, ovvero fino alle dimissioni dell'incaricato da presentarsi al Consiglio con almeno tre mesi d'anticipo.

Art. 14 Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce tutte le volte che lo riterrà necessario, oppure su richiesta di almeno due consiglieri.

La validità delle deliberazioni è assicurata dalla presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e dal voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente o di chi ne fa le veci, è decisivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Delle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione potranno partecipare il Collegio dei Revisori, persone socie e non, invitate per la trattazione di particolari argomenti.

Ogni consigliere ha l'obbligo della presenza, salvo le assenze preventivamente giustificate. Le convocazioni avvengono a mezzo di una comunicazione scritta inviata ai Consiglieri dal Presidente o da un suo delegato almeno 5 giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata un giorno prima dell'adunanza mediante comunicazione telefonica o via e-mail.

Art. 15 Decadenza del Consiglio d'Amministrazione

Le dimissioni del Presidente o della maggioranza semplice dei componenti il Consiglio d'Amministrazione provocano la decadenza del Consiglio stesso. Il Consiglio dimissionario rimane in carica per garantire l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 16 Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio d'Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, a cui è affidata la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.

Art. 17 Compiti del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in sua assenza il Vice Presidente, oltre alla rappresentanza legale dell'Associazione, ha il compito di sovrintendere all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione.

In caso d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio d'Amministrazione con l'obbligo di sottoporre la decisione alla ratifica di questo nella prima riunione utile.

Art. 18 Emolumenti

La carica di consigliere, di Presidente o di Vice Presidente è gratuita, e comunque, qualora l'Assemblea deliberi un emolumento, non potrà essere superiore ai limiti posti dall'art. 10, comma 6, let. c) del D.Lgs. 460/1997.

Art. 19 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea fra non soci. I Revisori sono scelti, almeno due degli effettivi e uno dei supplenti, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre e delle riunioni deve redigersi processo verbale che viene trascritto in apposito libro.

Il Collegio dei Revisori può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

I membri del Collegio dei Revisori devono:

- a) vigilare sull'esatta osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali;
- b) procedere collegialmente o singolarmente ogni volta che lo ritengano opportuno, a ispezioni di cassa, sui titoli di credito e valori di qualunque genere, esistenti presso l'Associazione e sull'intera gestione sociale, verbalizzando gli accertamenti fatti anche individualmente;
- c) vigilare che le scritture contabili e le registrazioni sui libri sociali siano tenute regolarmente, esaminare i bilanci, nonché l'esatta applicazione dei criteri valutativi degli elementi patrimoniali attivi e passivi;
- d) convocare l'assemblea, qualora non vi provveda il Consiglio di Amministrazione;
- e) formulare parere sul bilancio annuale di previsione;
- f) predisporre relazione di controllo sul bilancio consuntivo annuale;
- g) esercitare tutte le funzioni demandategli dalle leggi.

La carica è gratuita, e comunque, qualora l'Assemblea deliberi un emolumento, non potrà essere superiore ai limiti posti dall'art. 10, comma 6, let. c) del D.Lgs. 460/1997.

Art. 20 Collegio arbitrale

Tutte le controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno devolute al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone su domanda della parte più diligente, da notificarsi all'altro arbitro ed alla controparte.

Qualora, trascorsi trenta giorni dalla nomina del primo arbitro, l'altra parte non avesse provveduto alla nomina del proprio arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone su richiesta della parte più diligente.

Gli arbitri agiranno quali mandatari delle parti e amichevoli compositori, ponendo in essere un negozio d'accertamento o di transazione, che avrà valore di manifestazione di volontà negoziale delle parti e che dovrà essere formato entro novanta giorni dalla nomina ed accettazione dell'ultimo arbitro, nonché portato a conoscenza degli interessati a mezzo lettera raccomandata, da spedirsi entro dieci giorni dalla data della decisione.

Il Collegio arbitrale si pronuncerà secondo equità insindacabilmente e senza alcuna formalità di procedura, redigendo un lodo su bianco segno ad esso rilasciato dalle parti interessate con il quale le medesime si impegnano a considerare la determinazione cui gli arbitri perverranno come espressione della loro volontà da eseguirsi immediatamente e in tutta lealtà, rimossa ogni eccezione.

TITOLO IV

PATRIMONIO – CONTABILITA' – BILANCI

Art. 21 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive della gestione. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti i soci.

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- assegnazioni, contributi ed erogazioni da Enti pubblici e privati e da organismi internazionali;
- proventi da convenzioni con Enti e organismi pubblici nazionali e internazionali;
- proventi dall'esercizio delle attività istituzionali;
- contributi degli ospiti delle strutture organizzative;
- proventi dall'esercizio delle attività connesse a quelle istituzionali.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Art. 22 Obblighi contabili

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'Associazione deve:

- a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio annuale, da redigersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, la chiusura dell'esercizio, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservarle per un periodo non inferiore a quello indicato all'art. 22 del D.P.R. 600/1973;
- b) in relazione all'attività direttamente connesse, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni agli artt. 14, 15, 16 e 18 del D.P.R. 600/1973.

Art. 23 Bilancio preventivo e consuntivo annuali

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige la proposta di bilancio preventivo per l'anno successivo e lo sottopone per il parere al Collegio dei Revisori; nei 15 giorni che precedono l'Assemblea il bilancio preventivo con il parere del Collegio dei Revisori deve restare depositato in copia nella sede dell'Associazione affinché i soci ne possano prendere visione.

Entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo annuale dal quale deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse e lo sottopone per la relazione di controllo al Collegio dei Revisori anche al fine di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 20-bis, comma 5, del D.P.R. 600/1973; nei 15 giorni che precedono l'Assemblea il bilancio consuntivo con la relazione di controllo del Collegio dei Revisori deve restare depositato in copia nella sede dell'Associazione affinché i soci ne possano prendere visione.

Art. 24 Destinazione utili e avanzi di gestione

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio consuntivo annuale (detto anche rendiconto annuale) e di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o gli avanzi di gestione in osservanza alle disposizioni previste dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 460/1997.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 26 Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre ONLUS o ai fini di utilità sociale (sentito l'organismo di controllo - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000).

Art. 27 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in tema di associazioni, al D.Lgs 460/1997 ed alle altre leggi in materia.